


Roma, 8 giugno 2020



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



Aspetti doganali e riflessi sulle imprese

Rosanna Lanuzza

Ufficio regimi e procedure doganali -Direzione Dogane



ADM

Le questioni doganali nell'Accordo di recesso: decisioni e regimi doganali

Al termine del periodo transitorio in scadenza il 31 dicembre 2020, in assenza di ulteriori accordi si applicheranno le regole di cui al titolo II (art. 47-50) dell'Accordo di recesso:

1. Posizione unionale delle merci
2. Dichiarazione sommaria di entrata e dichiarazione di pre-partenza
3. Custodia temporanea e regimi doganali



ADM

Identificazione degli operatori: codice EORI

1. I codici EORI rilasciati dal Regno Unito cessano di essere validi .
2. I soggetti stabiliti nel Regno Unito o terzi che hanno una stabile organizzazione in uno Stato membro devono registrarsi presso le autorità doganali di quello Stato UE (art.9 par.1 CDU)
3. I soggetti che non hanno stabile organizzazione si registrano presso lo Stato presso cui chiedono per la prima volta una decisione o presentano una dichiarazione (art.9 par.2 CDU)

La richieste dovrebbero essere accettate prima della fine del periodo transitorio e i codici rilasciati con decorrenza una data successiva alla fine del periodo transitorio



ADM

Le Decisioni doganali

1. Le autorizzazioni rilasciate in CDS la cui titolarità è associata ad un codice EORI - Regno Unito saranno immediatamente revocate.
2. Le autorizzazioni multistato sono modificate per escludere il Regno Unito; quelle bilaterali con Regno Unito non saranno valide.
3. Le autorizzazioni alle semplificazioni del transito resteranno valide in attuazione della Convenzione Transito Comune di cui Regno Unito è parte contraente, secondo le indicazioni di validità che comunicherà il Regno unito.
4. Le autorizzazioni alla garanzia globale in cui il garante è del Regno Unito non saranno utilizzabili finchè la polizza non viene sostituita.
5. Gli importi delle autorizzazioni alla garanzia globale dovranno essere rivisti sulla base delle previste operazioni in sospensione con Regno unito divenuto Paese terzo
6. Richieste di Decisioni per continuare operazioni commerciali con Regno Unito



ADM

Custodia temporanea: le regole applicabili

1. Le autorizzazioni rilasciate da Regno Unito non saranno più valide
2. Le autorizzazioni rilasciate da Stati dell'U.E dovranno essere modificate
3. I movimenti tra Regno Unito e U.E. non saranno consentiti
4. **Si applica l'art.49 e l'allegato III dell'Accordo: restano valide le regole del CDU per le merci in custodia temporanea alla fine del periodo transitorio fino alla conclusione della C.T., comunque entro il tempo limite di 90gg indicato nell'allegato III.**
5. **Sorge l'obbligazione doganale ai sensi dell'art.79 se allo scadere dei termini indicati le merci in T.C. non sono vincolate ad un regime doganale o riesportate.**



ADM

Regimi speciali: le regole applicabili

1. Le autorizzazioni rilasciate da Regno Unito non saranno più valide
2. Le autorizzazioni rilasciate da Stati dell'U.E dovranno essere modificate
3. I movimenti tra Regno Unito e U.E. non saranno consentiti
4. **Si applica l'art.49 e l'allegato III dell'Accordo: restano valide le regole del CDU per le merci vincolate ad un regime speciale alla fine del periodo transitorio fino all'appuramento dello stesso o a scadenza dell'autorizzazione e comunque entro il tempo limite indicato nell'allegato III per ciascun regime (12 mesi, ad eccezione del regime di zona franca).**
5. **Sorge l'obbligazione doganale ai sensi dell'art.79 se allo scadere dei termini indicati non viene appurato il regime.**



ADM

Carnets ATA: le regole applicabili

1. I Carnets ATA per merci già vincolate alla fine del periodo transitorio restano validi in quanto il Regno Unito è parte contraente della Convenzione Ata e Istanbul e sono considerati prova di riesportazione anche se l'uscita avviene da altro Stato UE.
2. I Carnets ATA rilasciati dall'Unione per merci inviate nel Regno Unito prima della fine del periodo transitorio e da lì inviate in Paese terzo alla fine del periodo transitorio sono considerati dichiarazione di esportazione.
3. I trasferimenti da Regno Unito verso U.E. e viceversa, dopo la fine del periodo transitorio per ammissioni temporanee (es, esposizioni) possono essere effettuate con carnets ATA



ADM

Introduzione delle merci : Dichiarazioni sommarie e importazione

1. Nel caso di circolazione tra le due parti che ha inizio prima e si conclude dopo la fine del periodo transitorio, il CDU si applica alle merci unionali di cui all'art.5, punto 23, CDU (art.47 Accordo di recesso)
2. Le merci che rientrano nell'Unione dal Regno unito sono introdotte in franchigia dai dazi all'importazione ai sensi dell'art. 203 del CDU a condizione che siano state trasportate nel Regno unito prima della fine del periodo transitorio ed il loro stato sia inalterato.
3. Per l'applicazione del regolamento 1186/2009 sulla franchigia dei beni delle persone fisiche che trasferiscono la residenza il periodo di permanenza richiesto può includere il periodo precedente la fine del periodo transitorio



ADM

Esportazione delle merci : Dichiarazioni di pre-partenza e uscita dal territorio U.E.

1. Le dichiarazioni di pre-partenza presentate ai sensi dell'art.263 par.3 del CDU prima della fine del periodo transitorio restano valide anche dopo il periodo transitorio (art 48 par. 2 dell'Accordo)
2. Per le merci già vincolate al regime di esportazione alla fine del regime transitorio presso un ufficio dell'U.E, trova applicazione il CDU se esso viene appurato nel termine indicato nell'allegato III del Accordo di recesso: la chiusura dei movimenti aperti avviene a cura dell'ufficio di uscita del Regno Unito con il sistema ECS se effettuato entro un mese dalla fine del periodo transitorio; dopo tale termine con prove alternative rilasciate dal tale ufficio di uscita.



Grazie per l'attenzione
